

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.87 DEL 27/10/2020

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO COMUNE DI VENEGONO INFERIORE" - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2019

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Premazzi Mattia - Sindaco	Sì
2. Filiguri Lisa - Vice Sindaco	Sì
3. Incarbone Martino - Assessore	Sì
4. Germanò Antonio - Assessore	No
5. Cremona Maria Chiara - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Amato Carla** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Premazzi Mattia** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO COMUNE DI VENEGONO INFERIORE" - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.

RILEVATO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo Amministrazione pubblica":

- 1) «gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata».

VERIFICATO che, sempre in ordine agli aspetti di definizione del "gruppo amministrazione pubblica" e con riferimento al "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato":

- è rilevante il controllo – che può essere "di diritto" "di fatto" e "contrattuale" – anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate;
- in fase di prima applicazione del D.Lgs.vo 23.6.2011, n. 118 con riferimento agli esercizi 2015/2016/2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- enti e società del "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere compresi nel perimetro di consolidamento del bilancio in considerazione dell'irrilevanza, cioè nel caso in cui i rispettivi bilanci presentino, con riferimento all'esercizio 2017, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, con specifico riferimento al totale dell'attivo, del patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici;
- a decorrere dall'esercizio 2017 sono comunque considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto d parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

DATO ATTO che, con riferimento agli esercizi 2018 e 2019 c'è stata un'evoluzione normativa con l'introduzione dei seguenti aspetti:

- a) ai fini della definizione del GAP:
 - dall'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento o al 10 per cento se trattasi di società quotata;
- b) ai fini dell'inclusione nell'area di consolidamento:
 - dall'esercizio 2018 la soglia di irrilevanza singola si abbassa dal 10% al 3%: pertanto sono inclusi nell'area di consolidamento gli Enti/Società aventi almeno uno dei seguenti parametri di bilancio, calcolati rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, maggiore del 3%:
 - 1) totale dell'attivo
 - 2) patrimonio netto
 - 3) totale ricavi caratteristici

- dall'esercizio 2018 viene introdotto il concetto di irrilevanza globale: la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, opera ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

RITENUTO di dover provvedere all'aggiornamento dei dati degli organismi, enti e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" del comune di Venegono Inferiore come segue:

PARTECIPAZIONI DIRETTE		
Tipologia	Quota	Denominazione
Società partecipata (in house)	6,43%	Coinger Srl -P.I. 02156160125
Società partecipata (in house)	1,54%	Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese Spa P.I.02487650125
Società partecipata (in house)	0,58%	Alfa s.r.l.- P.I. 03481930125
Enti strumentali	4,80%	Parco Pineta Appiano Gentile - Tradate P.I. 01644090134
PARTECIPAZIONI INDIRETTE		
Tipologia	Quota	Denominazione
Società partecipata	0,1334% su 8,66% Partecipazione detenuta dalla tramite	Prealpi Servizi S.r.l. - P.I.02945490122

Dato atto che al fine di stabilire il "perimetro di consolidamento" del Comune di Venegono Inferiore, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale 2019, approvato con delibera C.C. n. 3 dell'8.06.2020, è la seguente:

Parametri	Comune di Venegono Inferiore	%	Soglia
Totale attivo	19.978.311,12	10%	1.997.831,11
Patrimonio netto	12.800.049,10	10%	1.280.004,91
Ricavi caratteristici	3.581.696,54	10%	358.169,65

CONSIDERATO che:

- non entrano a far parte del perimetro di consolidamento:

- il Parco Pineta di Appiano Gentile - Tradate per il quale il ns. ente ha una quota di contribuzione finanziaria obbligatoria nella percentuale del 4,8%. Trattasi di "Ente di diritto

pubblico”, come previsto dalla Legge Regionale n. 12/2011 (che disciplina la trasformazione dei consorzi di gestione dei parchi regionali di cui alla L.R. N. 86/83 e s.m.). La quota di partecipazione è inferiore al 20% e non ha servizi pubblici affidati.

• la Società Prealpi Servizi S.r.l., partecipata per una quota pari all’8,66% del capitale sociale dalla Società per la tutela ambientale del Bacino Fiume Olona: il Comune di Venegono Inferiore ne detiene lo 0,1334%.

DETERMINATO PERTANTO che rientrano nel perimetro di consolidamento le seguenti società partecipate:

Tipologia	Quota	Denominazione
Società partecipata(in house)	6,43%	Coinger Srl –P.I. 02156160125
Società Partecipata(in house)	1,54%	Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese Spa P.I.02487650125
Società partecipata(in house)	0,58%	Alfa s.r.l.- P.I. 03481930125

VISTI

i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

CON

voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Comune di Venegono Inferiore”, oltre al Comune, capogruppo, i seguenti organismi partecipati:

Società partecipate dirette:

- Coinger S.r.l.
- Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.a.
- Alfa S.r.l.

Società partecipate indirette:

- Prealpi Servizi S.r.l.

Enti strumentali: Parco Pineta Appiano Gentile - Tradate

- 2) di individuare altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, i componenti del “Perimetro di Consolidamento del Comune di Venegono inferiore”, oltre al Comune, capogruppo, nei seguenti organismi partecipati:
 - Coinger S.r.l.
 - Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.a.
 - Alfa S.r.l.
- 3) di demandare al Responsabile dell’area economico-finanziaria ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Venegono Inferiore;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al punto 2)
- 5) di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Premazzi Mattia

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Amato Carla
